

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA. ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/19, 2019/20.

LOTTO 2 SCUOLE INFANZIA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di gestione delle seguenti scuole per l'infanzia in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di arredi ed attrezzature con le caratteristiche indicate :

struttura	sezioni	posti
La Giostra, via Cordevole, n. 2	3	78
Arcobaleno, via Leonardo da Vinci, n. 45	4	104
Al Zgheli, via Trezio, n. 57	3	78
Il Volo, via G. Ferraris, n. 25	4	104
Il Borgo, via Matteotti, n.26	2	52
totale	16	416

Al fine di assicurare ai bambini già frequentanti la continuità con il personale insegnante con il quale ha iniziato il percorso educativo, la gestione del servizio da parte dell'affidatario avverrà secondo il seguente calendario :

struttura	anno scolastico 2017/18			anno scolastico 2018/19			anno scolastico 2019/20		
	n. sezioni	n. insegnanti	n. ausiliarie	n. sezioni	n. insegnanti	n. ausiliarie	n. sezioni	n. insegnanti	n. ausiliarie
la Giostra	1	2	1	2	4	2	3	6	3
Arcobaleno	1	2	1	2	4	2	4	8	4
al Zgheli	1	2	1	2	4	2	3	6	3
Il Volo	1	2	1	2	4	2	4	8	4
Il Borgo							2	4	2
TOTALI	4	8	4	8	16	8	16	32	16

Pertanto :

Per la nei primi due anni scolastici le strutture (ad eccezione della scuola infanzia il Borgo nella quale sono presenti 2 sezioni "miste") saranno condivise con il Comune che gestirà direttamente le sezioni in continuità con gli anni precedenti (Medi, Grandi e Misti nell'Anno Scolastico 2017/18; Grandi e Misti nell'Anno Scolastico 2018/19). Dall'anno scolastico 2019/20 tutte le sezioni saranno gestite dall'affidatario.

Nel periodo durante il quale le strutture saranno condivise con il personale comunale, gli spazi comuni (ingresso, atrio, salone, giardino,...) saranno utilizzati concordandone congiuntamente le modalità. Analogamente saranno concordate le modalità organizzative delle pulizie per gli spazi comuni.

ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Il servizio in oggetto è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre ed i sei anni al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etiche e culturali.

E' inoltre finalizzato alla conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie.

In particolare la Scuola dell'infanzia:

- si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento;
- promuove nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza;
- è luogo di dialogo, di approfondimento culturale e di confronto con le famiglie per condividere modi e forme di realizzazione dei traguardi educativi.

La gestione di detto servizio consiste, in primo luogo, nel garantire il buon funzionamento dello stesso, nel rispetto della normativa di settore, secondo modalità organizzative contenute nel **Progetto di Gestione** presentato in sede di gara, che costituirà parte integrante del presente capitolato Speciale, che preveda lo svolgimento delle attività e nel rispetto delle clausole contenute negli articoli da 3 a 14, articolato in Progetto pedagogico/educativo ed organizzativo e Progetto relativo al personale in condizioni di svantaggio.

ART. 3 ATTIVITA' EDUCATIVA

3.1 Progetto pedagogico/educativo ed organizzativo

L'impianto pedagogico/educativo e organizzativo del servizio deve essere sviluppato, in coerenza con la legge n.62/2000 sul riconoscimento della parità nonché con le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il calendario annuale delle attività educative non dovrà essere inferiore a quello adottato dal Comune per le scuole d'infanzia in base al calendario della Regione Emilia – Romagna, indicativamente dalla seconda settimana del mese di settembre al 30 giugno con la sospensione per Natale e Pasqua.

Le scuole per l'infanzia sono riconosciute paritarie ai sensi della legge 62/2000 con i seguenti atti :

struttura	decreto USR
La Giostra, via Cordevole, n. 2	66 del 10/08/2001
Arcobaleno, via Leonardo da Vinci, n. 45	67 del 10/08/2001
Al Zgheli, via Tredozio, n. 57	69 del 10/08/2001
Il Volo, via G. Ferraris, n. 25	67 del 10/08/2001
Il Borgo, via Matteotti, n.26	66 del 10/08/2001

L'affidatario nel corso della gestione dovrà assicurare il rispetto dei criteri previsti per l'ottenimento della parità a pena della decadenza del contratto.

Ogni sezione può ospitare di norma fino a 26 bambini. Per particolari esigenze il Comune potrà prevedere di accogliere un numero superiore di bambini (in ogni caso mai più di 2), fatto salvo il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene nello specifico l'orario di apertura giornaliero, l'affidatario dovrà garantire almeno 8 ore per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

Ogni bambino non potrà comunque permanere più di 10 ore al giorno nella struttura anche se fruitore di servizi aggiuntivi.

In ogni sezione dovranno essere presenti 2 insegnanti garantendo la compresenza per almeno 4 ore giornaliere.

Dovrà essere prevista l'accoglienza di bambini diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/1992.

Dovranno essere assicurati i servizi ausiliari (pulizia, lavanderia, somministrazione pasti, cura spazi esterni, ...) complementari alle attività educative.

Con l'offerta presentata in sede di gara possono essere formulate proposte di attivazione, presso la sede indicata, al fuori dei periodi di apertura previsti dal calendario comunale delle attività educative dei servizi aggiuntivi e sperimentali gratuiti o con onere a carico delle famiglie e senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Di tale attività l'affidatario si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione. Pertanto in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto ai partecipanti di presentare unitamente al progetto pedagogico/educativo ed organizzativo della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici previsti per la tipologia di servizio indicata.

Non è richiesta, in sede di presentazione dell'offerta, l'indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l'affidatario a darne comunicazione al Comune prima della loro eventuale attivazione.

All'inizio di ogni anno scolastico, o comunque prima dell'avvio del servizio, l'affidatario invia al Comune il calendario delle attività educative annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi.

3.2 Personale da impiegare

Il funzionamento della scuola per l'infanzia deve essere assicurato da personale insegnante e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente sulla parità scolastica in merito ai titoli di studio previsti.

Il personale insegnante impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia di età 3 – 6 anni, di almeno 10 mesi anche non continuativi. Sono esclusi dal conteggio i periodi di servizio prestato in qualità di volontario e tirocinante .

Deve essere presente una figura con funzioni di coordinatore pedagogico, dotato di esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico che deve coordinare le attività educative e raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico comunale. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato in sede di gara. Al termine dell'anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone appositi report e/o relazioni sull'attuazione del progetto pedagogico-educativo e organizzativo realizzato durante l'anno, da inviare alla Direzione dei Servizi Educativi.

Le dotazioni e gli orari di servizio del personale ausiliario dovranno tenere conto delle superfici (interne ed esterne) delle strutture e delle funzioni da svolgere. Dovrà comunque essere presente una figura ausiliaria per ogni sezione.

Il personale ausiliario in dotazione ai servizi dovrà essere in possesso del titolo di studio conseguito nella scuola dell'obbligo ed esperienza di almeno 10 mesi anche non continuativi.

Ogni addetto ai servizi ausiliari dovrà avere a disposizione annualmente un monte ore da dedicare alle attività integrative (incontri di equipe educativa, assemblee con i genitori, feste, ecc) di cui almeno 20 per attività di aggiornamento.

Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale.

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 e s.m.i. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Al fine di garantire la continuità educativa per la migliore qualità dei servizi prestati l'affidatario assicura, di norma, la stabilità del personale insegnante salvo gravi o motivati casi e comunque

con criteri e modalità precedentemente comunicati al Comune in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi, congedi per maternità.

L'affidatario garantisce la permanenza del rapporto insegnanti/sezione indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente; ha inoltre l'obbligo di comunicare anticipatamente e comunque tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Il numero degli operatori previsti e l'orario di lavoro degli stessi potrà essere ridotto, previa espressa autorizzazione del Comune, qualora non si raggiungesse il numero di utenti necessari per attivare completamente i servizi.

All'inizio dell'anno scolastico l'affidatario deve inviare alla Direzione dei Servizi educativi l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel servizio.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel Servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge e dal presente Capitolato, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento.

A tal fine l'affidatario dovrà predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.

L'affidatario dovrà inviare al Comune l'elenco nominativo del personale supplente.

Il personale impiegato deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. In materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e impresa di appartenenza;
- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 28/01/2014 n.ro 13; le norme fissate dal presente Capitolato; le disposizioni concordate con il Comune;
- dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

ART. 4 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

E' fatto obbligo all'affidatario di eseguire il contratto, relativamente alle figure di personale ausiliario, anche con l'impiego di persone in condizione di svantaggio come individuate dall'articolo 2 Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Rimini con deliberazione n. 75 del 06 dicembre 2012 "Approvazione Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio" e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 03 luglio 2012 e **precisamente** :

- a) Madri sole con figli minori a carico;
- b) Ultracinquantenni che hanno perso il lavoro dal 2009 con minori a carico;
- c) Ultracinquantacinquenni che hanno perso il lavoro dal 2009.

La percentuale di ore lavorate dalle persone indicate al comma precedente, andrà dichiarata nel

progetto da presentare in sede di gara.

Entro sei mesi dalla stipula del contratto l'impresa affidataria dovrà inviare alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune il progetto individuale di inserimento lavorativo comprensivo dell'elenco di tutti i lavoratori inseriti, nonché i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali.

L'impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune una relazione sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati.

La Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale del Comune verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.

ART 5 ARREDI, ATTREZZATURE E STRUTTURE PER IL GIOCO

L'affidatario si impegna a mantenere la dotazione di arredi esterni ed interni, risultante dall'inventario al verbale di consegna, adeguati all'età dei bambini, a norma di legge, provvedendo alla sostituzione a proprie spese in ogni caso di guasti e rotture con elementi delle medesime qualità e caratteristiche.

L'affidatario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini.

Per arredi esterni si intendono tutti gli arredi, suppellettili, giochi, strutture per ricovero attrezzi, in qualunque materiale edificati, complementari e funzionali all'uso dell'edificio e collocate a cielo aperto. Questa gestione comprende l'insieme di attività operative di ripristino, controllo, ispezione, verifica, riparazione, sostituzione e collaudo riguardanti tutte le componenti degli arredi e giochi collocati all'esterno degli edifici. Deve prevedere una ciclicità di interventi programmati al fine di mantenere nel tempo la perfetta usabilità e stato manutentivo di ogni elemento tecnico componente detti arredi.

ART. 6 MATERIALI DI GIOCO E DIDATTICI

L'affidatario dovrà utilizzare materiali di gioco e didattici adeguati a sostenere il progetto pedagogico, educativo e didattico, sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo dei bambini ed a norma di legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti. Dovranno essere dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi al fine della sicurezza dei bambini.

ART 7 FORNITURE

E' a carico dell'affidatario la fornitura :

- dei prodotti per l'igiene personale dei bambini aventi le migliori caratteristiche sotto il profilo della certificazione della qualità;
- del servizio di lavaggio del tovagliato e della biancheria per il sonno nonché la loro sostituzione, a proprie spese, in caso di deperimento con materiale avente le medesime caratteristiche.

ART. 8 MODALITA' D'USO DELLE STRUTTURE

Il Comune mette a disposizione dell'affidatario, per tutta la durata del contratto, in comodato/concessione d'uso gratuito da stipulare prima dell'avvio del servizio, i locali esattamente individuati all'articolo 1, dotate degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi nello stato in cui si trovano.

Le strutture verranno consegnate all'affidatario perfettamente funzionanti, mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Dirigente comunale competente e dal legale rappresentante dell'affidatario .Al verbale sarà allegato analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione

dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi. Alla scadenza del contratto l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.

Sarà a carico dell'affidatario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato dal Comune con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 GESTIONE

Le strutture sono dotate a cura del Comune, di arredi, attrezzature e giochi. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'affidatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l'espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi, incluse quelle eventuali proposte come aggiuntive nel "Progetto pedagogico/educativo ed organizzativo".

I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti del Comune o da questo incaricati, per l'opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune.

L'affidatario non può apportare modifiche agli impianti ed alla struttura edilizia senza avere prima acquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna rimarranno di esclusiva proprietà del Comune e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

L'affidatario dovrà individuare una figura di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa quale referente per gli aspetti manutentivi nei rapporti con il Comune e predisporre una procedura strutturata per la formulazione delle richieste di manutenzione.

ART. 10 UTENZE

Spetta all'affidatario il pagamento delle utenze relative all'utilizzo della linea telefonica.

Fino al momento della gestione dell'intera struttura da parte dell'affidatario questo corrisponderà annualmente al Comune una quota forfettaria del costo rapportata al numero di sezioni gestite.

Spetta inoltre all'affidatario il pagamento della tassa smaltimento rifiuti in proporzione alla superficie interna delle sezioni di anno in anno gestite.

ART. 11 ALTRI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Spetta inoltre all'affidatario :

- a) assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro. A mantenere in servizio il personale nella misura richiesta dalla normativa vigente ed a provvedere alla sostituzione di quello assente a qualsiasi titolo, entro 30 minuti dall'inizio del turno, con altro avente le medesime caratteristiche;

- b) disporre di una sede stabile e strutturata nel Comune di Rimini, dove eleggere il proprio domicilio legale ai fini del presente appalto; nel caso in cui il concorrente alla gara non disponga di tale sede, deve assumere l'obbligo di attivarla entro 90 giorni dall'aggiudicazione, pena decadenza dell'aggiudicazione stessa;
- c) rispettare, in caso di sciopero, dei propri dipendenti quanto stabilito dall'accordo fra Comune di Rimini e RSU del Comune in materia di servizi pubblici essenziali, in particolare per quanto riguarda il termine di preavviso e le modalità d'informazione dell'utenza;
- d) sostenere le spese di assicurazione per R.C.T. e infortunio ai bambini;

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà :

A) Con riferimento al personale impiegato :

- comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati :

- i. nominativo del Responsabile dell'attività;
- ii. elenchi nominativi del personale impiegato (compreso il coordinatore pedagogico) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
- iii. attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neo assunto;
- iv. gli attestati di formazione per il personale addetto alla somministrazione dei pasti.

L'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro :

inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.

Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi

In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario.

Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'articolo 27 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al

soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità :

l'affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell'affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è pertanto esonerato :

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno ed all'esterno della struttura educativa/scolastica.

L'affidatario dovrà attivare, prima dell'inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Tale polizza dovrà :

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimito per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi dovuti alla somministrazione di cibi e bevande;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a 200.000,00 euro;
- essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune e/o di terzi, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'impresa assicurata.

L'affidatario dovrà inoltre attivare per tutta la durata dell'appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.

Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima di ciascuna strutture indicato all'articolo 1 del presente Capitolato e nel documento di valutazione dei rischi redatto dall'affidatario.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell'inizio del servizio.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.

Saranno a carico dell'affidatario i danni agli immobili ed alle attrezzature causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro :

L'affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

L'affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

L'affidatario è tenuto a :

- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- elaborare e trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;
- predisporre il "Piano di evacuazione" ed il "Piano di emergenza";
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d'emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In considerazione della presenza, durante il periodo transitorio, di personale non dipendente dall'affidatario, questo dovrà partecipare alle procedure per la gestione dell'emergenza (emergenza, primo soccorso, antincendio) rispettando le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal Comune.

E) Controllo della qualità :

L'affidatario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune.

F) Ulteriori obblighi :

l'affidatario è tenuto a :

- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- comunicare le presenze dei bambini con cadenza mensile.
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono al Comune con il pagamento della tariffa ad eccezione della prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio.

ART. 13 BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E BAMBINI SEGNALATI PER PROBLEMATICHE SOCIALI

Nel caso di bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della legge 104/1992, l'affidatario dovrà garantire, se necessario, il supporto con un educatore di sostegno e con uno specifico progetto di integrazione, in base alle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente (Diagnosi Funzionale) e attraverso la partecipazione agli incontri tecnici e al raccordo con i referenti sanitari dei Servizi specialistici dell'Ausl di Rimini (U.O. Neuropsichiatria Infantile, Centro Autismo, ecc.). In questo caso il Comune concorderà anticipatamente con l'affidatario le ore di sostegno necessarie, sulla base delle proposte formulate dal competente Servizio dell'AUSL Romagna. Il Comune corrisponderà comunque solo il costo delle ore di sostegno previste dal progetto concordato, che vedono l'effettiva presenza del bambino all'interno del servizio.

Presso ogni sezione potranno essere accolti fino ad un massimo di 2 bambini diversamente abili con certificazione ai sensi della legge 104/1992.

In sede di presentazione dell'Offerta Economica i concorrenti dovranno formulare il prezzo orario richiesto per le seguenti figure educative così distinte :

- a) sostegno di base : educatori provvisti di diploma di laurea in materia attinente ovvero provvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione dell'handicap di almeno due anni con particolare riferimento ai deficit sensoriali, psichici e neuromotori gravi;
- b) sostegno qualificato : educatore che unisce alle caratteristiche del livello base comprovate competenze tecniche di tipo specialistico mirate su specifiche aree di svantaggio quali autismo, gravi deficit sensoriali uditivi – visivi, deficit della comunicazione che richiedono l'utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa, conseguite attraverso percorsi formativi di significativa durata ed elevato valore scientifico.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestore d'appalto rispetto a quello che fornisce il **servizio di sostegno ai bambini diversamente abili**, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente

clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 15 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a fornire all'affidatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi. Sono a carico del Comune oltre al pagamento del presente servizio secondo le modalità previste all'articolo 17, i seguenti oneri :

a) fornitura del servizio mensa ai bambini ed al personale dell'affidatario in servizio durante il momento del pranzo. Il **servizio di preparazione dei pasti** presso tutte le strutture sarà assicurato dal Comune (direttamente o mediante la ditta già affidataria del servizio), secondo le tabelle dietetiche dell'AUSL della Romagna.

I pasti sono preparati e cucinati all'interno della struttura (ad eccezione della scuola infanzia Il Borgo che riceve il pasto veicolato dalla cucina della scuola infanzia Il Volo) nella giornata destinata al consumo e sono pronti per la somministrazione per le ore 12,30.

Il servizio, oltre alla preparazione dei pasti, compreso lo spuntino di metà mattina, comprende anche le attività di predisposizione dei carrelli per la somministrazione, lavaggio stoviglie e riordino dei locali di cucina e loro pertinenze (dispense, bagni).

Spetta all'affidatario del servizio oggetto del presente appalto la predisposizione dei locali mensa, apparecchiatura, somministrazione delle pietanze ai bambini, sparecchiatura e riconsegna dei carrelli con le stoviglie utilizzate e loro scarico, riordino e pulizia dei locali mensa;

b) spesa per il personale di sostegno per i bambini diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/1992;

c) assegnazione e pagamento del personale dedicato all'insegnamento della religione cattolica;

d) spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria;

e) spese per le utenze relative ad energia elettrica, acqua, gas;

f) iscrizione degli utenti;

g) procedure di ammissione ed eventuale dimissione degli utenti;

h) applicazione e riscossione delle rette.

ART. 16 VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto dell'appalto posto a base di gara per i tre anni scolastici è stimato in euro **2.949.466,00** IVA esclusa.

Il valore del contratto sarà quello risultante dall'applicazione al suddetto importo del prezzo mensile bambino e del costo orario per il sostegno ai bambini portatori di handicap offerti in sede di gara per il periodo di durata previsto per il servizio. L'importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto all'affidatario per il periodo di durata del servizio.

ART. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento dei servizi previsti all'articolo 1, il Comune corrisponderà mensilmente all'affidatario, per il periodo settembre – giugno (totale 10 mesi), il prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per la capienza di ogni sezione (26 bambini).

Nulla è dovuto in caso di sciopero del personale dell'affidatario o di altre cause non dipendenti dalla volontà del Comune. In questo caso si effettuerà, sul corrispettivo mensile, una riduzione proporzionale al numero di giorni di chiusura del servizio.

Per gli eventuali servizi di sostegno ai bambini certificati ai sensi della legge 104/92 il Comune corrisponderà mensilmente all'affidatario il costo delle ore preventivamente concordate, al prezzo orario per lo stesso servizio vigente nei servizi educativi comunali. Si precisa che :

- in caso di assenza programmata del bambino non verrà corrisposto alcun compenso;
- in caso di assenza imprevista del bambino verranno pagate solo le prime due ore.

Il pagamento verrà effettuato mediante mandato a 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture mensili in formato elettronico.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità Contributiva.

Qualora l'affidatario percepisca contributi in conto gestione da parte di altri enti pubblici, la corrispondente somma sarà trattenuta dal corrispettivo dovuto dal Comune ai sensi dei commi precedenti.

ART. 18 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita ed adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. La revisione dovrà essere richiesta espressamente dall'affidatario e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest'ultima priva di effetto retroattivo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano stati definiti i cosiddetti "costi standard", come previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, si utilizzerà l'indice annuale generale FOI dell'ISTAT.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 19 VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

L'aggiudicatario potrà inserire nel servizio volontari del Servizio Civile in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto, previa autorizzazione della Direzione dei Servizi educativi del Comune e verifica del loro congruo utilizzo senza oneri per il Comune.

ART. 20 REFERENTE DELL'APPALTO

L'affidatario si impegna ad indicare un proprio rappresentante, individuato come "Capo progetto", il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune e che costituirà l'interlocutore primario per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato prima della stipulazione del contratto.

Il Comune esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'affidatario. Tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto della qualità del servizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel "Progetto Pedagogico/educativo ed organizzativo" presentato in sede di gara.

L'affidatario ha l'obbligo di presentare, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione dettagliata contenente i dati sull'attività svolta e documentata, con una valutazione dei risultati raggiunti nell'anno educativo di riferimento.

Il Comune altresì designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l'affidatario.

ART. 21 DURATA DELL'APPALTO

L'Appalto ha durata di tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 secondo il calendario definito all'articolo 1. Il termine dell'appalto è previsto al 31 agosto 2020.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, anno per anno, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.

Le condizioni per la ripetizione dell'affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 18.

Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a 4 mesi.

ART. 22 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :

- a) per servizi supplementari da parte dell'affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento dell'affidatario produca entrambi i seguenti effetti :
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'affidatario.

In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi 3 – 6 anni in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.

L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 23 VERIFICHE E CONTROLLI

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune in particolare eserciterà per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, puntuali verifiche in merito a :

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il RUP ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione potranno essere disposti controlli anche a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il responsabile dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il responsabile dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve sottoscriverlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di irregolarità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la facoltà :

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i termini stabiliti, con addebito alla ditta affidataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 24 SCIOPERI

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente normativa, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia.

L'affidatario, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta al Comune nei termini previsti dall'articolo 2 della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dalla deliberazione della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge quadro sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, disposizioni contenute nell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, in attuazione della legge 146/90, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché dal contratto decentrato afferente i servizi pubblici essenziali del Comune di Rimini. L'affidatario dovrà comunque garantire il rispetto degli accordi che nel corso dell'appalto dovessero intercorrere fra il Comune e le Organizzazioni Sindacali.

Qualora l'affidatario agisca in difformità dalle disposizioni di legge regolanti la materia, o in caso di mancato servizio per cause a sé imputabili, verrà applicata una penale di 500,00 euro per ciascun giorno di mancata prestazione.

ART. 25 DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONCESSIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

E' vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità.

ART. 26 PENALITA'

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, vengano accertate irregolarità in ordine al mantenimento degli standard previsti e richiamati dal presente Capitolato, si applicano le seguenti penalità :

In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo	50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore.
In caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge	penale rapportata in ragione della gravità del fatto, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite , fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Inosservanza degli orari di apertura dei servizi	500,00 euro, salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione.
Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, presenze dei bambini,...	50,00 euro per ogni giorno di ritardo.
Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio	Da 50,00 a 500,00 euro per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato.
Per eventuali inadempienze non contemplate nella presente casistica il Comune applicherà penalità variabili da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi.	

Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse al concessionario tramite PEC.

L'affidatario ha facoltà di presentare al referente comunale controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Il Comune, comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 27 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione : si applica in materia, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.

Risoluzione : sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre il responsabile dell'esecuzione, quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione del RUP il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione assegna un termine che, salvi casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Comune dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 28 GARANZIE : CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità di cui all'articolo 26;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;

- risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

ART. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell'appaltatore.

Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

ART. 30 TRASPARENZA

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI

Le informazioni accessibili, al fine di consentire all'affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono :

- 1) dati anagrafici degli utenti;
- 2) condizioni familiari e rapporti interpersonali fra i genitori dei bambini iscritti;
- 3) stato di salute dei bambini portatori di handicap;
- 4) diete speciali degli utenti.

L'affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.

L'affidatario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 32 DOMICILIO LEGALE.

Per gli effetti del presente appalto l'affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 33 CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.

ART. 34 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, come allegati, i seguenti documenti :

il presente Capitolato;

il "Progetto pedagogico e Programmazione educativa";

il "Progetto relativo al personale in condizioni di svantaggio";

l'offerta economica.

ART. 35 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.

L'IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l'articolo 17 – ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre l'aliquota IVA verrà versata all'Erario.

In caso di riaffidamento del contratto prevista al precedente articolo 26 le eventuali spese saranno a carico dell'affidatario.

L'affidatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U. del bando di gara.

Per l'affidatario

per il Comune
